

Responsabilità delle imprese di consulenza per supporto a cartelli. Sentenza del Tribunale di Primo Grado.

Con sentenza dell'8 luglio 2008, il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee ha respinto il ricorso presentato da una società di consulenza svizzera - AC Treuhand AG - avverso la decisione della Commissione europea del 10 dicembre 2003, che aveva imposto una sanzione simbolica su tale società, ritenendola corresponsabile per un cartello sul mercato europeo dei perossidi organici, utilizzati per la produzione di plastica e gomma.

Con tale pronuncia, il Tribunale ha così confermato che anche una società di consulenza, pur se non attiva nel mercato dei beni/servizi che sono oggetto di un'intesa anticoncorrenziale, possa incorrere in responsabilità per violazione dell'art. 81 del Trattato, ove faciliti e contribuisca al funzionamento dell'intesa stessa.

Nella propria decisione, la Commissione aveva sanzionato i principali produttori di perossidi organici in Europa per aver posto in essere un cartello volto alla fissazione ed all'aumento dei prezzi, nonché alla ripartizione concordata della clientela.

Tali produttori avevano stipulato con AC-Treuhand AG dei contratti di servizio in base ai quali quest'ultima svolgeva una serie di attività di supporto agli accordi tra i membri del cartello, tra cui l'organizzazione di incontri, la conservazione nella propria sede di documenti incriminanti, il rimborso delle spese di viaggio per evitare tracce degli incontri nella contabilità dei produttori, la preparazione e la distribuzione di statistiche di mercato.

Nella sua decisione, la Commissione aveva ritenuto che l'accordo concluso tra produttori, da un lato, ed i contratti di servizio, dall'altro, costituivano elementi di un'intesa complessiva ed unica, tali da implicare la partecipazione della società di consulenza alla condotta anticoncorrenziale.

Ad avviso della Commissione, infatti, i contratti di servizio e le attività che AC-Treuhand AG svolgeva in esecuzione degli stessi rappresentavano un contributo essenziale per l'attuazione del cartello.

La decisione della Commissione segnava un importante riorientamento della prassi decisionale comunitaria in materia di responsabilità di imprese di consulenza per il supporto ad intese anticoncorrenziali.

Infatti - ad eccezione di un unico altro caso, risalente al 1980 (*Vetro Greggio in Italia*) - negli anni '80 e '90 si era sviluppata una prassi uniforme in base a cui si era escluso che imprese di consulenza, ove non presenti sul mercato interessato dall'infrazione, potessero essere considerate come parti dell'accordo anticoncorrenziale, e, quindi, come autrici dell'infrazione.

Di questa circostanza, la Commissione aveva peraltro tenuto conto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta a AC-Treuhand AG, fissata al valore simbolico di 1000 euro.

AC-Treuhand AG, anche in considerazione del rilevante impatto che il principio di diritto affermato dalla Commissione potrebbe esercitare rispetto a casi futuri, aveva comunque impugnato la decisione di fronte al Tribunale di Primo Grado, deducendo, fra l'altro, la violazione dei propri diritti di difesa e del principio di legalità dei reati e delle pene, nonché invocando il proprio legittimo affidamento nella prassi decisionale pre-

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Alberto Pera
Tel. +39 06 478751
apera@gop.it

Piero Fattori
Tel. +39 06 478751
pfattori@gop.it

Eva Cruellas
Tel. +39 02 763741
ecruellas@gop.it

Roma
Milano
Bologna
Padova
Torino
Bruxelles
London
New York

www.gop.it

esistente.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la mancata presenza sul mercato oggetto del cartello segnerebbe un confine per il riconoscimento di responsabilità ex art. 81 del Trattato, atteso che in tal caso l'impresa interessata potrebbe al più essere considerata "complice non punibile" e non già "autrice" dell'infrazione.

Il Tribunale ha respinto tale argomento, richiamando l'interpretazione tradizionalmente ampia della nozione di "accordo tra imprese" secondo cui qualunque restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune può rientrare nell'ambito di applicabilità dell'art. 81 del Trattato, nella misura in cui tale restrizione deriva dalla comune volontà di due o più imprese.

La normativa sulle intese non richiede tuttavia una perfetta coincidenza tra il mercato rilevante su cui è attiva l'impresa "autrice" della restrizione della concorrenza e quello su cui si presume che tale restrizione si realizzi. Un'impresa può, dunque, violare il divieto previsto dall'art. 81 TCE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo la restrizione della concorrenza su un mercato rilevante particolare all'interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa sia attiva su tale mercato rilevante.

Per quanto riguarda il ruolo svolto da AC-Treuhand AG rispetto al cartello, il Tribunale ha precisato che, sulla base di giurisprudenza consolidata, la natura marginale o passiva della partecipazione ad un'intesa anticoncorrenziale non vale ad escludere la responsabilità, rilevando semmai ai fini della commisurazione della sanzione.

Il fatto che AC-Treuhand AG non si fosse opposta alle conclusioni degli accordi anticoncorrenziali, contribuendo anzi attivamente all'implementazione del cartello attraverso il proprio operato, è stato dunque considerato dal Tribunale un elemento sufficiente a supportare la decisione della Commissione.

Sotto altro profilo, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione aveva commesso alcune irregolarità procedurali, atteso che AC-Treuhand AG avrebbe dovuto essere informata delle possibili contestazioni sin dal primo atto istruttorio adottato nei suoi confronti. Tuttavia, tale irregolarità non è stata ritenuta tale da giustificare un annullamento della decisione, non essendosi verificato un concreto pregiudizio dei diritti di difesa della ricorrente.

Tutte le altre censure dedotte nel ricorso di AC-Treuhand AG sono state parimenti respinte ed il ricorso rigettato integralmente.

La pronuncia del Tribunale ha evidentemente importanti implicazioni per società di consulenza, revisori ed altre imprese che svolgono attività di supporto per associazioni industriali od imprese tra loro concorrenti, specialmente laddove tali attività comportino il trattamento e la gestione di informazioni commercialmente sensibili, quali dati relativi ai prezzi ed alle quote di mercato. Il potenziale ampliamento dell'ambito di responsabilità a carico di tali soggetti suggerisce dunque l'opportunità di verificare che le attività svolte e le procedure gestionali adottate siano conformi al diritto della concorrenza.

Secondo quanto risulta da dichiarazioni stampa, AC-Treuhand AG starebbe valutando la proposizione di un appello alla Corte di Giustizia, il quale potrebbe contribuire a chiarire ulteriormente il quadro giuridico di riferimento.

La versione integrale della sentenza del Tribunale di Primo Grado è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0099:IT:HTML>